



COMUNE DI LUSIGLIÈ
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. ...35.....

Oggetto: Determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares.

L'anno DUEMILATREDICI addì ventisette del mese di novembre , alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	DELAURENTI Graziano
ARIANO Monica	TOSCANA Mattia
CAPELLO Alessio Denis	FRANZINO Fulvio
LEGE Davide	RASO Gennaro
BINANDO Igor	VITTON MEA Giovanni

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: LEGE Davide

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO il D.L. 31/08/2013 n.102, convertito con modifiche dalla Legge n. 124 del 28/10/2013;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 12/06/2013 n. 19, relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d), della L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando, quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto Consorzio Canavesano Ambiente, con allegato prospetto economico-finanziario, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 27/08/2013;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, da versare direttamente allo Stato;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento del tributo per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 12/06/2013 come modificata con deliberazione n.34 in data odierna, con la quale sono state determinate le rate e le scadenze del versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 35/2013;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

SENTITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tributi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,031532431	64,98342047
2 componenti	1,203454503	151,6279811
3 componenti	1,326255983	194,9502614
4 componenti	1,424497167	238,2725417
5 componenti	1,522738351	314,0865323
6 o più componenti	1,596419238	368,2393826

Utenze domestiche non residenziale

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
2 componente	1,203454503	151,6279811

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,315030519	0,285806969
2 Campeggi, distributori carburanti	0,659595149	0,605690923
3 Stabilimenti balneari	0,374098741	0,341869105
4 Esposizioni, autosaloni	0,295341111	0,274814393
5 Alberghi con ristorante	1,053383298	0,966247407
6 Alberghi senza ristorante	0,787576297	0,720013711
7 Case di cura e riposo	0,935246853	0,859619423
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,984470372	0,902490468

9 Banche ed istituti di credito	0,541458704	0,494665908
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,856489223	0,781572135
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,053383298	0,967346665
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,708818668	0,648561969
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,905712742	0,829939468
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,42332226	0,384740151
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,541458704	0,494665908
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,764836599	4,360754795
17 Bar, caffè, pasticceria	3,583472153	3,277986085
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,732667854	1,586228679
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,516084372	1,383965285
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,965890452	5,465508657
21 Discoteche, night club	1,023849186	0,940964483
22 Magazzini senza vendita diretta	0,50207989	0,461688181
23 Impianti sportivi	0,748197482	0,687035984
24 Banchi di mercato genere alimentari	0,748197482	0,384740151
25 Banchi di mercato beni durevoli	1,073072705	1,0882644998

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le

tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

2. di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Parere favorevole in ordine a:

Regolarità contabile: Il Responsabile del Servizio Finanziario: CAPELLO Alessio Denis

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).


In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il 30 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

30 NOV. 2013
il



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

il

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE